



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio del Contenzioso*



Roma,

GDAP-0096024-2009

PU-GDAP-1800-12/03/2009-0096024-2009

lettera circolare

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento

e, p.c. Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Al Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazioni e delle Relazioni

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Anticipo e rimborso delle spese di patrocinio legale. Documentazione.

Questo Ufficio, competente all'istruttoria delle istanze per la liquidazione delle spese di patrocinio legale (specificamente rimborso e



# Ministero della Giustizia

anticipazione), ha rilevato che pervengono numerose pratiche non puntualmente corredate della documentazione necessaria per la valutazione.

Si osserva al riguardo che la trasmissione di istanze contenenti tutti gli elementi utili per accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, è condizione imprescindibile per una definizione della procedura in tempi rapidi.

Alla luce di tali considerazioni, si ritengono necessarie alcune precisazioni onde evidenziare le condizioni stabilite dalla seguente normativa:

- a. Legge n. 152/75, articolo 32;
- b. Legge n. 135/97, articolo 18;
- c. D.P.R. n. 164/02, articolo 40;
- d. D.P.R. n. 170/07, articolo 17;
- e. D.L. n. 543/1996 convertito nella Legge n. 639/1996, articolo 3, comma 2 bis.

**a. Legge n.152/75, articolo 32:**

*"Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.*

*In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.*

*Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza".*

**b. Legge n. 135/97, articolo 18:**

*"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni Statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.*



# Ministero della Giustizia

*Le Amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni di rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".*

**c. D.P.R. n. 164/02, articolo 40:**

*"Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della Legge 22-05-1975 n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine di procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".*

**d. D.P.R. n. 170/07, articolo 17:**

*"Le disposizioni di cui all'articolo 32 della Legge 22 maggio 1975 n. 152 e dell'articolo 18 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito con Legge 23 maggio 1997 n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.*

*In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.*

*Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".*

**e. D.L. n. 543/96 convertito nella Legge n. 639/96, articolo 3 comma 2 bis:**

*"In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza".*

## RIMBORSO

Il contenuto complessivo delle norme sopraindicate porta ad affermare che in ogni caso in cui il dipendente sia sottoposto a giudizio di responsabilità civile, penale o amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del



# Ministero della Giustizia

servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali, lo stesso è titolare del diritto al rimborso delle spese di difesa sostenute, qualora all'esito del giudizio la responsabilità del dipendente sia esclusa con sentenza di assoluzione.

Si evidenzia che il beneficio trova applicazione solo nel caso in cui i dipendenti siano stati coinvolti in un processo giurisdizionale che abbia avuto ad oggetto l'accertamento di fatti imputabili ad una loro responsabilità civile, penale o amministrativa.

L'articolo 18 della Legge n. 135/97 consente, infatti, di rimborsare le sole spese legali sostenute dal dipendente per la propria difesa nei giudizi passivi in cui cioè si deve accertare la sua responsabilità civile, penale o amministrativa.

Nel caso invece di lite attiva promossa dal dipendente per ricorrere contro un provvedimento dell'Amministrazione, non sussiste alcun diritto a conseguire la ripetizione dell'esborso sostenuto per la difesa, fatta eccezione per la rifusione delle eventuali spese giudiziali che il Giudice liquida in sentenza, ponendole a carico della parte soccombente.

Sulla base di tali considerazioni, si precisa che sono a carico del personale le spese sostenute per la difesa in procedimenti amministrativi avviati dall'Amministrazione (es. procedimento disciplinari).

## Il rimborso non è dovuto:

- in caso di sentenza di proscioglimento con formula meramente processuale (es. prescrizione) perché il giudizio non si è concluso con l'esclusione di responsabilità del dipendente, come invece prevede la normativa;
- in caso di patteggiamento, poiché si tratta di sentenza che per taluni aspetti è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Per la corresponsione del rimborso è necessaria la seguente documentazione:



# Ministero della Giustizia

1. istanza dell'interessato in originale (utilizzando esclusivamente il modello di istanza in allegato che è parte integrante della presente circolare, avendo cura di compilarlo in tutte le sue parti);
2. copia degli atti di maggior rilievo (in originali o copie conformi) del procedimento, contenenti l'imputazione (disposizione di legge che si assume violata dalla condotta del dipendente) unitamente alla descrizione del fatto contestato; in particolare, nel caso di procedimento penale:
  - atto propedeutico al procedimento (es. denuncia, querela);
  - informazioni di garanzia;
  - invito e/o verbale d'interrogatorio;
  - avviso di conclusione delle indagini;
  - richiesta di archiviazione;
  - richiesta di rinvio a giudizio.
3. provvedimento conclusivo del procedimento:
  - decreto o ordinanza di archiviazione e relativa richiesta;
  - sentenza di assoluzione con attestazione del passato in giudicato.
4. nomina dell'avvocato di fiducia;
5. fattura in originale del difensore emessa al dipendente, datata e numerata con numero progressivo, firmata dall'avvocato per quietanza;
6. nota spese del legale che ha patrocinato il dipendente, contenente la specificazione degli onorari, delle spese e delle competenze indicate in modo analitico, con particolare riferimento al numero delle singole prestazioni effettuate (ad esempio numero delle udienze - memorie difensive - numero di accesso agli uffici - numero di sessioni telefoniche - numero interrogatori ecc.);
7. dati anagrafici e fiscali del dipendente - luogo di residenza - numero di conto corrente bancario o postale (coordinate bancarie internazionali codice IBAN);



# Ministero della Giustizia

8. procura speciale o delega all'incasso (utilizzando il modello allegato alla presente circolare) firmata dal dipendente a favore dell'avvocato o ad altro delegato, nel caso in cui desideri che la liquidazione delle spese sia a favore di uno dei suddetti.

Esclusivamente per le richieste di rimborso di cui all'articolo 32 Legge n. 152/75, è necessario inoltre un dettagliato rapporto da parte del Direttore dell'Istituto o Servizio sui fatti oggetto del procedimento a carico del dipendente, con formulazione di un sintetico parere in merito alla richiesta ed alla connessione dei fatti col servizio istituzionale.

## ANTICIPAZIONE

La normativa sopra menzionata ha introdotto anche la possibilità che l'Amministrazione conceda un'anticipazione sul rimborso definitivo di cui all'articolo 18 Legge n. 135/97 e dall'articolo 40 del D.P.R. n. 164/02, al fine di assicurare al dipendente che venga coinvolto in un procedimento, per i fatti conseguenti all'espletamento di compiti istituzionali, un sostegno economico atto a consentire fin dalla fase iniziale del procedimento gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa.

La concessione del beneficio è una possibilità che può essere attivata in presenza di una favorevole prognosi sull'esito del procedimento.

E' fatta salva comunque la ripetizione da parte dell'Amministrazione delle somme erogate al dipendente, qualora venga accertata, a conclusione del procedimento, la responsabilità dello stesso.

Si evidenzia che può essere formulata richiesta di anticipazione una sola volta, anche se il giudizio si protrae per tutti i gradi previsti dalla legge.

Il dipendente interessato alla concessione dell'anticipazione dovrà presentare la seguente documentazione:



# Ministero della Giustizia

- I. istanza dell'interessato in originale (utilizzando esclusivamente il modello di istanza in allegato che è parte integrante della presente circolare, avendo cura di compilarlo in tutte le sue parti);
- II. copia degli atti di maggior rilievo (in originali o copie conformi) del procedimento, contenenti l'imputazione (disposizione di legge che si assume violata dalla condotta del dipendente) unitamente alla descrizione del fatto contestato; in particolare, nel caso di procedimento penale:
  - atto propedeutico al procedimento (es. denuncia, querela);
  - informazioni di garanzia;
  - invito e/o verbale d'interrogatorio;
  - avviso di conclusione delle indagini;
  - richiesta di rinvio a giudizio.
- III. richiesta di anticipazione con nota spese dettagliata da parte del difensore, sottoscritto dal medesimo;
- IV. sintesi dei fatti per i quali il dipendente risulti indagato, specificazione dell'attività di servizio a causa della quale gli stessi fatti si siano verificati e lo stato del procedimento;
- V. dati anagrafici e fiscali del dipendente – luogo di residenza – numero di conto corrente bancario o postale (coordinate bancarie internazionali codice IBAN)

La Direzione dell'Istituto avrà cura di trasmettere la documentazione sopra indicata, formulando un sintetico parere in merito alla richiesta, con particolare riferimento alla connessione dei fatti per cui il dipendente è sottoposto a procedimento con il servizio istituzionale.

Si precisa che ove il procedimento si concluda con sentenza favorevole la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

Qualora invece fosse accertata la responsabilità del dipendente si provvederà al recupero della somma anticipata.



# Ministero della Giustizia

La presente lettera circolare sostituisce la precedente prot. 73112 del 25.2.2004.

Le SS.LL. sono pregate di curare la massima diffusione delle presenti disposizioni tra il personale diramandole agli Istituti e Servizi dipendenti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Franca Ionta*



AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio del Contenzioso - Sezione II  
Largo Luigi Daga, 2  
00164 Roma

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
(Pr. ....) il .../.../..... residente a ..... (Pr. ....) in via  
..... nr. ....C.A.P. ...., Codice Fiscale  
..... grado o qualifica ....., in servizio  
presso ..... di .....

**P R E M E S S O**  
che è stato

- indagato per il reato/i .....
- sottoposto a procedimento nr. .... /..... c/o il/la .....
- definito con sentenza o decreto di archiviazione in data .....

con la presente istanza

**CHIEDE**

- ai sensi dell'articolo 18 Legge 135/97:
  - il rimborso delle spese di difesa;
  - l'anticipazione delle spese di difesa.
- ai sensi dell'articolo 32 Legge 152/75:
  - il rimborso delle spese di difesa;
  - l'anticipo delle spese di difesa a norma dell'art. 40 del D.P.R. 164/02.

**CHIEDE**

inoltre, che la somma, eventualmente concessa, venga accreditata sul conto corrente bancario o postale intestato al medesimo , all'avvocato , altro delegato  (mettere una crocetta), codice IBAN ....., oppure di voler ricevere vaglia cambiario  intestato ad uno dei predetti beneficiari.

**ALLEGA**

la documentazione richiesta ai sensi della circolare nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.  
Copia del tesserino del codice fiscale.

*N.B. Eventuali variazioni dei dati suindicati verranno tempestivamente comunicate.*  
Si resta in attesa di determinazioni.

....., li .....

IL RICHIEDENTE

## PROCURA SPECIALE ALL'INCASSO DELEGA A RISCUOTERE

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
(Pr. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, con il presente atto

### DELEGA A RISCUOTERE

quanto dovuto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
quale rimborso delle spese di difesa sostenute nel procedimento nr. \_\_\_\_\_  
instaurato a suo carico innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

**l'Avvocato (o altro delegato)** \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (Pr. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_,  
domiciliato/residente a \_\_\_\_\_ (Pr. \_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Partiva I.V.A. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ titolare del conto corrente bancario/postale  
IBAN \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_  
C.A.B. \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_, oppure di voler ricevere vaglia cambiario   
intestato ad uno dei predetti delegati.

FIRMA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Dirigente dell'Ufficio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dichiara che la firma del dipendente è  
stata apposta sul presente atto alla propria presenza.

FIRMA E TIMBRO